



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 120 del 29/07/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1535

Cont. 323/10/RO - Tribunale di Trani - Sezione Lavoro - C.V. c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 11/02/2010, e rubricato con il n. 4804/2009 R.G. presso il Tribunale di Trani - Sezione Lavoro, la Sig.ra C.V., premesso di essere beneficiaria dell'assegno vitalizio di cui alla legge 25 febbraio 1992 n. 210 e s.m.i. ed assumendo che l'aggiornamento di detto assegno tiene conto della sola rivalutazione dell'indennità base e non anche di quella integrativa speciale, ha chiesto accertarsi l'obbligo di rivalutazione dell'assegno vitalizio goduto, sia per la voce "indennizzo" che per quella "indennità integrativa speciale" e, conseguentemente, la condanna solidale del Ministero della Salute, della Regione Puglia e della ASL BAT al pagamento delle somme corrispondenti a detta rivalutazione;
- si è ravvisata l'opportunità della costituzione in giudizio al fine di eccepire il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia nel giudizio de quo, non essendo del tutto pacifico in giurisprudenza tale assunto, oltre che per contestare nel merito la domanda alla luce del più recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione;
- l'Assessore all'Ecologia Dott. Onofrio Introna, giusta delega del Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 8.04.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione;

Valore della causa: indeterminabile;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai

sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato dell'Assessore all'Ecologia Dott. Onofrio Introna, giusta delega del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Trani - Sezione Lavoro, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;

- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
